



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**DELIBERAZIONE N. 21/22 DEL 17.5.2005**

---

**Oggetto:                    Direttive sul rinnovo e ammissibilità di nuove concessioni demaniali marittime.**

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica ricorda che l'art. 6, comma 3, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, pone in capo alle regioni il compito di predisporre un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo attraverso l'adozione dei Piani di utilizzo dei litorali (P.U.L.) che, oltre a determinare i litorali e gli arenili che in ragione di specifiche valenze fisiche, morfologiche e paesaggistico-ambientali sono insuscettibili di assentimento di concessioni demaniali, consentano di individuare le aree demaniali per le quali, non sussistendo le valenze dianzi elencate, possono essere assentite concessioni per le tipologie di attività o d'uso come enunciate dalla precitata legge 494/1993.

L'Assessore evidenzia che tale funzione di programmazione appare tanto più rilevante alla luce degli orientamenti espressi da questa Amministrazione regionale in tema di governo del territorio, a tutela degli ambiti costieri, come introdotti dalla legge 25 novembre 2004, n. 8.

D'altra parte, prosegue l'Assessore, la procedura di approvazione dei Piani di utilizzo dei litorali, invero complessa secondo la sequela prevista dalla deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 1999, n. 17/20 (v. Capo I, lettera J), è lungi dall'essere conclusa, stante che allo stato attuale risultano costituiti solamente i gruppi di lavoro incaricati della raccolta dati presso ogni Comune costiero e della rappresentazione delle informazioni elaborate.

Nelle more dell'adozione dei Piani di utilizzo, si impone quindi la necessità, a salvaguardia del pubblico interesse, di dettare misure atte ad evitare che ulteriori assentimenti o rinnovi di concessioni demaniali possano determinare irreversibili mutamenti dei litorali (ovvero incrementarne il grado di compromissione) e a prevenire l'insorgenza di aspettative che non potrebbero, poi, essere mantenute dalle previsioni dei Piani medesimi. Altresì si pone la necessità di intensificare la vigilanza per il rispetto delle clausole concessionarie in atto pena la decadenza della concessione.

Il presente atto di indirizzo, prosegue l'Assessore, è circoscritto alle concessioni di aree del demanio marittimo per finalità turistico ricreative, vale a dire a quelle tipologie di concessione



elencate nell'art. 01 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 494, come appresso elencate:

- gestione di stabilimenti balneari;
- esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- esercizi commerciali,
- ed inoltre servizi alla nautica da diporto e di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo etc.

La Giunta regionale, sentita la relazione dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale degli Enti Locali e Finanze

#### **DELIBERA**

- a salvaguardia del preminente interesse pubblico, nelle more dell'approvazione dei Piani di utilizzo dei litorali e del Piano Paesaggistico Regionale possono essere rinnovate o assentite previo parere della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di Demanio, concessioni demaniali a carattere esclusivamente stagionale o temporaneo, senza diritto di insistenza, per una durata non superiore ai sei mesi e per finalità turistico-ricreative finalizzate alla sola gestione dei servizi alla balneazione;
- in ogni caso si dovrà trattare di concessioni che prevedono esclusivamente un uso dell'arenile rispettoso del contesto ambientale e che non comportano interventi strutturali in cemento o di altra natura stabile suscettibili di arrecare pregiudizio al mantenimento integrale delle caratteristiche naturali del sito interessato;
- la Giunta regionale, sulla base delle esigenze di tutela del litorale e di garanzia di uso pubblico delle aree demaniali, su conforme proposta dell'Assessore competente in materia di Demanio, può disporre la revoca delle concessioni in essere ai sensi dell'art. 42 del Codice della Navigazione;
- la Giunta regionale dà inoltre mandato all'Assessore degli Enti Locali di predisporre in tempi brevi un "data base" di tutte le concessioni in essere.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 21/22  
DEL 17.5.2005

**Il Direttore Generale**

**Il Presidente**